



AVVISO PER L'ADESIONE DEI COMUNI ALLA MISURA NIDI GRATIS – BONUS 2020/2021 - DDS n. 9683 del 07/08/2020

FAQ

<p>1. NEL CASO IN CUI UN COMUNE NON DISPONESSE DI NIDI SUL PROPRIO TERRITORIO ED UN RESIDENTE ISCRIVESSE IL PROPRIO BAMBINO IN UN NIDO DEL COMUNE LIMITROFO, QUALE COMUNE DOVREBBE ADERIRE ALLA MISURA NIDI GRATIS?</p>	<p>L'adesione alla Misura è di competenza del Comune cui le famiglie fanno riferimento per le rette.</p> <p><i>Tabella 1 – Adesione del Comune alla Misura nel caso di utenti non residenti</i></p>							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">COMUNE CHE ADERISCE ALLA MISURA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CASO 1</td> <td style="text-align: center;">Comune B</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CASO 2</td> <td style="text-align: center;">Comune A</td> </tr> </tbody> </table>	COMUNE CHE ADERISCE ALLA MISURA		CASO 1	Comune B	CASO 2	Comune A
	COMUNE CHE ADERISCE ALLA MISURA							
CASO 1	Comune B							
CASO 2	Comune A							
<table border="1"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CASO 1</td> <td>Il Comune di residenza della famiglia (Comune A) non dispone di nidi sul proprio territorio e non ha sottoscritto alcuna convenzione con altri Comuni. Se la famiglia iscrive il proprio figlio presso il nido del Comune limitrofo (Comune B), la famiglia potrà avere accesso al beneficio a condizione che tale Comune applichi agevolazioni su base ISEE per gli utenti non residenti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CASO 2</td> <td>È facoltà del Comune di residenza della famiglia (Comune A) che non dispone di nidi sul proprio territorio, sottoscrivere una convenzione per l'acquisto di posti presso asili nido e/o micronidi privati ubicati nel Comune limitrofo (Comune B), fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui al punto A.4 dell'Avviso.</td> </tr> </tbody> </table>	CASO 1	Il Comune di residenza della famiglia (Comune A) non dispone di nidi sul proprio territorio e non ha sottoscritto alcuna convenzione con altri Comuni. Se la famiglia iscrive il proprio figlio presso il nido del Comune limitrofo (Comune B), la famiglia potrà avere accesso al beneficio a condizione che tale Comune applichi agevolazioni su base ISEE per gli utenti non residenti	CASO 2	È facoltà del Comune di residenza della famiglia (Comune A) che non dispone di nidi sul proprio territorio, sottoscrivere una convenzione per l'acquisto di posti presso asili nido e/o micronidi privati ubicati nel Comune limitrofo (Comune B), fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui al punto A.4 dell'Avviso.				
CASO 1	Il Comune di residenza della famiglia (Comune A) non dispone di nidi sul proprio territorio e non ha sottoscritto alcuna convenzione con altri Comuni. Se la famiglia iscrive il proprio figlio presso il nido del Comune limitrofo (Comune B), la famiglia potrà avere accesso al beneficio a condizione che tale Comune applichi agevolazioni su base ISEE per gli utenti non residenti							
CASO 2	È facoltà del Comune di residenza della famiglia (Comune A) che non dispone di nidi sul proprio territorio, sottoscrivere una convenzione per l'acquisto di posti presso asili nido e/o micronidi privati ubicati nel Comune limitrofo (Comune B), fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui al punto A.4 dell'Avviso.							

	<p>La previsione relativa all'applicazione ai non residenti di rette agevolate su base ISEE deve essere presente nella documentazione del Comune (Regolamento, Convenzioni, Piani di zona, etc.); ai fini dell'accesso al beneficio, è necessario che vi sia compartecipazione alla spesa per l'utente da parte del Comune.</p> <p>In fase di adesione è richiesto al Comune di esplicitare l'eventuale adozione di agevolazioni tariffarie differenziate in base all'ISEE per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia in favore di famiglie non residenti in coerenza con lo statuto/Regolamento comunale ed eventuali convenzioni con altri Comuni che prevedono la possibilità di applicare anche ai non residenti le fasce ISEE.</p>
<p>2. L'APPLICAZIONE DELL'IVA DEL 5% DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO ASILO NIDO SULLE TARIFFE COMUNALI È CONSIDERATA COME AUMENTO DI TARIFFA E QUINDI IMPATTA SULLA PARTECIPAZIONE ALLA MISURA?</p>	<p>Con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015, Articolo 1, commi 960, 962, 963), le "prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere" effettuate dalle cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente sia in base a convenzioni prevedono l'aliquota Iva del 5%. Pertanto, l'applicazione dell'obbligo di legge da parte del concessionario del servizio asilo nido sulle tariffe comunali non viene considerata come "aumento".</p>
<p>3. PER I COMUNI E LE STRUTTURE CHE NON HANNO ADERITO ALLA MISURA 2019-20 COME SI APPLICA IL LIMITE DEL 5% RISPETTO AGLI AUMENTI DELLE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2020-21?</p>	<p>Le previsioni relative all'aumento delle tariffe rispetto all'annualità 2019-2020 di cui al punto A.4 dell'Avviso non si applicano a Comuni e Strutture che non hanno aderito alla Misura 2019-2020.</p>
<p>4. QUALI LIMITI SI APPLICANO AL NUMERO DEI POSTI PER LE STRUTTURE COMUNALI E CONVENZIONATE PRIVATE?</p>	<p>Il numero di posti utilizzati (Strutture Comunali) o convenzionati (strutture convenzionate private) deve essere inferiore o pari al numero di posti autorizzati per la relativa struttura. Il numero di posti autorizzati è fornito automaticamente dal sistema informativo sulla base dei dati della banca dati AFAM_UDOS aggiornata al 27.07.2020. Qualora risultasse necessario un aggiornamento della banca dati, il Comune deve provvedere a richiederlo agli Uffici di Piano prima di presentare la domanda di adesione e segnalare tale necessità a Regione Lombardia.</p>